

## **TI\_GERICHTE 52.2001.395 vom 1. Oktober 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-10-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2001.395](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.395)

FR: TI\_GERICHTE 52.2001.395 du 1 octobre 2002

IT: TI\_GERICHTE 52.2001.395 del 1 ottobre 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 30**

anni. In termini assoluti, la scadenza trentennale risulta inferiore alla prassi vigente nella maggior parte dei cimiteri del cantone e si configura come un limite estremo di brevità delle inumazioni, se si considerano le radicate usanze relative al ricordo e al culto dei defunti ed i sentimenti affettivi che, in genere, possono ancora animare i superstiti dopo tale periodo, soprattutto in casi di decessi prematuri. Ciononostante, nel caso concreto, i motivi per ridurre la durata delle concessioni, conformandola al nuovo diritto, appaiono comunque prevalenti sugli interessi della comparente. In primo luogo, il municipio adduce di aver deciso lo spurgo, previa valutazione delle necessità. Invoca dunque l'interesse pubblico, effettivamente essenziale, ad avere sufficiente disponibilità di spazi cimiteriali, considerati i prevedibili bisogni futuri. Benché, oltre una certa soglia, s'imponga comunque l'allargamento della struttura, è ragionevole che, dopo più di quarant'anni dall'adozione del vecchio regolamento del cimitero, una nuova valutazione delle esigenze possa comportare un cambiamento della base legale e della relativa applicazione concreta, in termini più restrittivi. Per quanto concerne la durata delle inumazioni, in relazione alla tomba della madre dell'insorgente, rimane aperta l'ipotesi, contemplata dal R-1997, che il municipio permetta, trascorsi 30 anni, un ulteriore rinnovo decennale. In tal caso, la concessione si prorarterebbe comunque per 40 anni, per rapporto ai 50 garantiti, di principio, dal R-1964. Non occorre peraltro pronunciarsi in questa sede sull'ammissibilità di un'eventuale decisione di diniego di tale proroga. D'altro canto, nel caso specifico, la decisione di spurgo del loculo del padre, deceduto nel 1969, non preclude all'insorgente la possibilità di trasferire l'urna cineraria nella tomba della madre (art. 7 R-1997). In questo modo, gli effetti della decisione municipale risulterebbero per i congiunti, dal profilo affettivo, profondamente ridimensionati. La riduzione della durata delle concessioni appare quindi rispettosa del principio di proporzionalità. Anche sotto l'aspetto finanziario, la richiesta di rinnovo della concessione per la tomba della madre regge alle critiche dell'insorgente, considerato che il R-1964 imponeva una tassa di fr. 400.-- per la concessione di un posto nell'ossario-cinerario (art. 9 e 37 R-1964) e che, per la proroga decennale, viene chiesto il modesto importo di fr. 160.--. In definitiva, contrariamente a quanto assume la ricorrente, la ponderazione dei contrapposti interessi permette di giungere alla conclusione che, in entrambi i casi, l'interesse all'applicazione delle normative regolamentari vigenti sia prevalente rispetto al principio della sicurezza del diritto. Da ultimo, è pure a torto che la ricorrente si richiama alla propria buona fede. Il privato è infatti protetto nelle assicurazioni fornitegli dall'autorità unicamente a condizione che, tra l'altro, la legge non sia stata

modificata tra il momento in cui l'assicurazione viene data e quello in cui il principio della buona fede viene invocato (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2. ed., N. 639). 4. Sulla scorta di quanto precede, la decisione governativa impugnata va confermata, per quanto concerne la risoluzione municipale relativa alla tomba del padre dell'insorgente. Deve, per contro, esserne pronunciata la nullità, in relazione alla determinazione dell'esecutivo comunale concernente il loculo della madre. Da questo profilo, l'atto in esame, trattato come petizione, va comunque respinto. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 28 PAm). Per questi motivi, visti gli art. 5 del Regolamento 1964 del cimitero comunale di \_\_\_\_\_; 5, 6, 7, 23 del Regolamento 1997 del medesimo cimitero; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 e 71 PAm; dichiara e pronuncia: 1. L'atto è: 1.1. respinto come ricorso, nella misura in cui la decisione 24 ottobre 2001, no. 5006, del Consiglio di Stato, conferma la risoluzione 6 settembre 2001 con cui il municipio di \_\_\_\_\_ ha deciso lo spurgo del loculo no. 7, cinerario no. 1, del cimitero comunale. 1.2. respinto come petizione, nella misura in cui è diretto contro la risoluzione 6 settembre 2001 con cui il municipio di \_\_\_\_\_ ha dato la possibilità di rinnovare per dieci anni la concessione per il loculo no. 22, cinerario no. 1, del cimitero comunale. §. È accertata la nullità del dispositivo no. 1.2) della decisione 24 ottobre 2001, no. 5006, del Consiglio di Stato. 2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.--, sono a carico della ricorrente. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo II presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.